

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1986

sull'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 84/529/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici

(86/312/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (¹), in particolare l'articolo 5,

considerando che il progresso tecnico ed in particolare l'adeguamento della norma EN 81-1 nella stesura del dicembre 1985 che tiene conto delle modifiche adottate dal Consiglio, consente una considerevole semplificazione dell'allegato tecnico della direttiva 84/529/CEE; che tale modifica dell'allegato tecnico rende più agevole il compito di trasposizione degli Stati membri;

considerando che il termine di entrata in vigore della presente direttiva deve coincidere con quello della direttiva 84/529/CEE per conseguire lo scopo previsto;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici del settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento e di movimentazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 84/529/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 settembre 1986.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(¹) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 86.

*ALLEGATO**ALLEGATO I*

1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono corrispondere alla norma EN 81-1 (edizione dicembre 1985), adottata dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) salvo per quanto concerne i punti contemplati nel paragrafo 2:
« Norme di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi — parte 1 — ascensori elettrici ».
 2. Tale norma è applicabile con le seguenti modifiche:
 - 2.1. Punto 12.4.2.1
L'ultima frase è sostituita dal seguente testo:
« Tuttavia, fino al 26 settembre 1991, gli Stati membri rimangono liberi di imporre o meno tale obbligo ».
 - 2.2. Punto 13.1.1.4
Questo punto è sostituito dal seguente testo:
*« L'impianto elettrico degli ascensori deve:
a) soddisfare alle esigenze indicate nei documenti armonizzati del comitato europeo di normalizzazione elettrica (CENELEC) approvate dai comitati elettrotecnici nazionali dei paesi della Comunità economica europea,
b) in mancanza dei documenti armonizzati di cui al punto a) concernenti l'installazione di apparecchiature elettriche, soddisfare alle esigenze delle regolamentazioni nazionali del paese in cui l'ascensore viene installato ».*
 - 2.3. Punto 13.1.2
Sostituire con il seguente testo:
« Nei locali delle macchine e delle pulegge è necessaria una protezione dai contatti diretti per mezzo di involucri che abbiano un grado di protezione IP 2 X ».
 - 2.4. Punto F.0.1.6
Questo punto è completato come segue:
... « conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 84/528/CEE ».
-